



TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, nella persona del Giudice Teresa Valeria Grieco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello iscritta al n. 815 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2014, vertente

TRA

Parte_1 **P.I.** *P.IVA_1*, in persona del suo procuratore avv. *Parte_1* giusta procura generale del 15.5.2008, rep. n. 86055, raccolta n. 20508, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ) alla *Indirizzo_1*, presso lo studio dell'avv. *Parte_1* rappresentata e difesa dall'avv. *Parte_1*, in forza di procura posta a margine dell'atto introduttivo del giudizio di appello;

APPELLANTE

E

Controparte_1 (**C.F.:** *C.F._1*), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, *Indirizzo_2* presso lo studio dell'Avv. *Parte_1* che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione di primo grado;

APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 734/2013, emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, depositata il 6.11.2013.

CONCLUSIONI: all'udienza del 22.11.2023 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 27.1.2012, *Controparte_1* conveniva in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Lamezia Terme, la *Parte_1* in persona del legale rapp.te pro-tempore, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'invio di fax recanti promozioni e comunicazioni commerciali. In particolare, esponeva: che, per oltre un anno, nel 2011, riceveva, sull'utenza di fax recante il numero *Fax_1*, materiale pubblicitario avente ad oggetto proposte contrattuali relative ai servizi di telefonia mobile *Pt_1*

Si costituiva la *Parte_1* eccependo l'infondatezza della domanda attorea in punto di an e quantum e, in ogni caso, l'incompetenza per materia del Giudice adito su questioni riguardanti la tutela della privacy, indicando come competente il Tribunale di Roma o di Lamezia Terme, l'incompetenza territoriale dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme in favore di quello di Roma ove è ubicata la *Pt_1* l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Con l'impugnata sentenza n. 734/2013, il Giudice di Pace di Lamezia Terme accoglieva la domanda di risarcimento per violazione del Codice del consumo e codice delle Comunicazioni, avanzata dall'odierna parte appellata, condannando la *Pt_1* al risarcimento dei danni cagionati per responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale ed alla rifusione delle spese e competenze di lite.

Avverso tale sentenza proponeva appello la *Parte_1* eccependo, anche in questa sede: 1) l'incompetenza per materia in favore del Tribunale di Roma ovvero di Lamezia Terme perché la domanda riguardava controversie relative all'applicazione delle disposizione del Codice della privacy; 2) l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Lamezia Terme in favore del Tribunale di Roma o di Lamezia Terme, ovvero del Giudice di Pace di Roma ove è ubicata la *Pt_1* 3) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione stragiudiziale; 4) il difetto di legittimazione passiva poiché la *Pt_1* non aveva mai inviato il materiale pubblicitario e la mancanza di prova; 5) l'errato richiamo del giudicante all'art. 660 c.p. non configurandosi il reato per mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo 6) l'insussistenza del danno patrimoniale e del pregiudizio economico derivante dall'eventuale comportamento antiggiuridico nonché del danno non patrimoniale.

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 31.10.2014, si costituiva in giudizio *Controparte_1* per impugnare e contestare le deduzioni indicate nell'atto di appello.

La causa, una volta acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, dopo una serie di rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, veniva trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 22.11.2023, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, occorre rilevare l'ammissibilità dell'appello nonostante la pronuncia sia stata resa dal giudice di pace secondo equità.

La sentenza è appellabile non solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., ma anche, come nel caso di specie, quando viene formulata dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. "necessaria", ai sensi dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ.) e la stessa sia accompagnata alla richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che "sarà ritenuta di giustizia".

In tal caso, la causa deve ritenersi – in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ. – di valore indeterminato e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 cod. proc. civ. (Cass. n. 9432 del 11/06/2012).

Con riguardo al disposto di cui all'art. 339, terzo comma, c.p.c., nel testo modificato dal d.lgs. n. 40/2006 (applicabile al caso di specie *ratione temporis*), secondo cui "le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia", occorre rilevare che la disposizione codicistica introduce la previsione di un appello a critica vincolata, ammesso, anche in relazione a

motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di motivazione, dovendosi ritenere tali motivi ricompresi nella formula generale della violazione di norme sul procedimento, con conseguente sottrazione della sentenza al ricorso straordinario, in quanto sentenza altrimenti impugnabile (Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 6410 del 13 marzo 2013).

I motivi adottati dall'appellante di incompetenza per materie e per territorio, compresa la violazione dei principi regolatori della materia della privacy, in particolare, l'omesso tentativo di conciliazione presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, rendono ammissibile l'appello.

Prima di disquisire sul merito, è doveroso, preliminarmente, qualificare la domanda perché per la *CP_I* “è una normalissima azione risarcitoria che non rientra tra quelle disciplinate dal D.lgs 196/2003”; per la *Parte_I* invece, “l'invio di fax indesiderati, rappresenterebbe un'ipotesi di trattamento di dati personali rientrante nella relativa previsione di cui al D.lgs n. 196/2003”.

Diversamente da quanto concluso dal Giudice di primo grado che ha qualificato l'azione di natura extracontrattuale e, come tale, non rientrante nelle disposizioni di cui all'art. 152 D.lgs. 196/2003, il Tribunale ritiene che la comunicazione commerciale, il fax volto a ottenere il consenso a essere contattato per fini di marketing deve ritenersi come trattamento dei dati personali delle persone chiamate (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 26/04/2021, n. 11019).

Precisa la Suprema Corte che “se al momento della sottoscrizione del contratto di utenza non è stato prestato apposito consenso, le comunicazioni automatizzate successive volte all'acquisizione del consenso per l'effettuazione di attività di marketing costituiscono un'interferenza illegittima nella vita privata del destinatario” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 28/03/2022, n. 9920).

“L'invio di un fax promozionale ad un numero estratto dagli elenchi telefonici, se non preceduto dall'informativa sul trattamento del dato personale e dall'acquisizione del consenso del titolare, integra due illeciti amministrativi, consistenti, da un lato, dall'omessa informativa ex artt. 13 e 161 del "codice della privacy", e, dall'altro, dalla non assentita comunicazione automatizzata ex artt. 23, 130, 162, comma 2 bis, e 167 del medesimo codice.” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 24/06/2014, n. 14326).

Così determinata la domanda, occorre premettere che la vecchia normativa sulla privacy è stata abrogata dal d.lgs. n. 101/18 ed è ora applicabile, in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, il reg. UE 2016/679, mentre le decisioni finora pronunciate dai giudici di legittimità s'impennano sulla disciplina interna previgente e, quindi, sul vecchio art. 15 c. *privacy*, tutt'oggi applicato per la definizione di controversie relative a fatti accaduti anteriormente alla sua abrogazione.

Tanto premesso, è necessario scrutinare le eccezioni preliminari sollevate dalla parte appellante

circa l'incompetenza per materia e per territorio del Giudice di Pace di Lamezia Terme e sull'improcedibilità della domanda per omesso tentativo di conciliazione.

È notorio che le azioni che possono essere fatta valere da parte del soggetto interessato innanzi al Garante per la protezione dei dati personali, sono il reclamo, le segnalazioni ed il ricorso, intesi come tutela alternativa a quella giurisdizionale per cui è improponibile un'azione dinanzi al Garante qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia già stata adita l'autorità giudiziaria e viceversa.

L'art. 145 del D. Lgs. 196/2003 rimette alla discrezione del ricorrente la scelta dell'autorità davanti alla quale chiedere tutela, poiché i diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.

Qualora la parte scelga la tutela dati personali innanzi al giudice ordinario, la disciplina è regolata dall'art. 152 del D. Lgs. 196 del 2003, per cui tutte le controversie riguardanti l'applicazione del codice privacy ed i provvedimenti del Garante rientrano nella competenza esclusiva della autorità giudiziaria ordinaria.

Ciò che rileva è che il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui ha sede il titolare del trattamento dei dati per cui non ha alcun rilievo, ai fini dell'individuazione del giudice competente, il valore della causa perché è sempre il Tribunale in composizione monocratica.

Possono essere fatte valere dinnanzi al Tribunale non solo tutte le azioni attivabili davanti al Garante, ma anche le azioni risarcitorie che, di contro, sono inammissibili innanzi all'autorità amministrativa.

Poiché nel caso di specie il soggetto interessato ha inteso far valere un'azione risarcitoria sia per i danni patrimoniali sia per i danni non patrimoniali derivanti da un uso improprio dei dati da parte di *Parte_1* ,, la competenza per materia e per territorio, nel giudizio avente ad oggetto la tutela dei dati personali, deve essere attribuita Tribunale di Lamezia Terme.

Con riguardo alla competenza per territorio il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui ha sede il Titolare del trattamento dei dati, cioè è il Tribunale di Lamezia Terme.

L'attribuzione, invece, della competenza in materia di tutela dei dati personali al Tribunale ritrova la sua ragione d'essere nell'importanza di detti diritti di natura di soggettiva e personali.

In tema di trattamento illecito di dati personali, la nozione di nocumento evoca l'esistenza di una concreta lesione della sfera personale o patrimoniale, che deve ritenersi direttamente riconducibile a un'operazione di illecito trattamento dei dati protetti (Cass. pen., Sez. III, 20/06/2019, n. 41604).

Nel caso de quo, il giudice adito in primo grado aveva erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, per cui il giudice dell'appello, ora, ravvisata l'incompetenza del primo giudice, la dichiara ed indica come giudice competente in primo grado il

Tribunale di Lamezia Terme.

Considerato che il giudice di appello coincide con quello competente per il primo grado è colui che decide, nel merito, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 12/11/2010, n. 22958).

Ed invero, quando, di fronte ad una declinatoria di competenza da parte del giudice di pace in causa esorbitante dai limiti della sua giurisdizione equitativa, venga proposto appello con contestazione della fondatezza della pronuncia, ove la censura sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. e non esistendo una regola omologa a quella, dettata per le sentenze del conciliatore, dall'art. 353, quarto comma, c.p.c., abrogato dall'art. 89, comma primo, della L. n. 353 del 1990, il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20636 del 22 settembre 2006).

Le più recenti pronunce, relative all'appello di una sentenza declinatoria di competenza del giudice di pace, rilevano che il Tribunale deve pronunciarsi nel merito, non potendo rimettere la causa al primo giudice (Cass., 33456/2019; Cass. 13623/2015).

Prima di decidere il merito, rimane, ancora, la questione relativa al preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di comunicazioni quale condizione di procedibilità della domanda per cui occorre precisare quanto segue.

La disciplina generale in materia di modalità alternative di risoluzione delle controversie finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, ovvero il D. Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, all'art. 5, commi 1 e 1 bis, prevede che il preventivo esperimento di un procedimento di mediazione sia obbligatorio in una serie di materie e che costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, con un meccanismo di procedibilità sospensiva, in quanto prevede una modalità di recupero, durante il processo, dell'attività conciliativa eventualmente omessa.

La configurazione del tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità consente di contemperare le finalità deflattive perseguite mediante le procedure di conciliazione con i principi costituzionali posti a presidio del diritto di difesa e della ragionevolezza stessa della previsione.

Già la L. 31 luglio 1997, n. 249 (sull'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni ed i sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) all'art. 1, comma 11, aveva previsto che l'Autorità disciplinasse con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che potevano insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o

destinatario di licenze, oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro per cui non poteva proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non fosse stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione.

Successivamente, l'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, con Delib. n. 182 del 2002, aveva adottato un primo Regolamento relativo alla risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti, il cui art. 3, comma 1, disponeva che: "Gli utenti o associati, ovvero gli organismi, che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo privato o dalle norme in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell'Autorità e che intendano agire in giudizio, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio".

Infine la Suprema Corte di Cassazione con la richiamata sentenza n. 8241/2020 ha determinato che "in tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 1 della l. n. 249 del 1997 per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda; ne consegue che, ove difetti tale adempimento, il giudizio debba essere sospeso con concessione di un termine per svolgere il tentativo di conciliazione e proseguire all'esito di esso, non potendosi definire, come nell'ipotesi dell'improponibilità, con una pronuncia in rito" (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 28/04/2020, n. 8241).

In pratica, il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dalla L. n. 249 del 1997, art. 1, per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda.

L'improcedibilità si verifica ogniqualvolta l'azione può essere legittimamente esercitata, ma non può aspirare ad ottenere una decisione sul merito sin tanto che la parentesi conciliativa non si sia svolta: in questa evenienza, l'attività conciliativa, pretermessa dall'attore nella fase stragiudiziale, può essere legittimamente recuperata in pendenza del giudizio o tramite un'autonoma e spontanea iniziativa delle parti ovvero su sollecitazione del giudice che, sospeso il processo o rinviato ad altra udienza, assegna ai contendenti un termine propulsivo per l'avvio della conciliazione.

A fronte di ciò, il giudizio non si chiude con una pronuncia in rito, ma il giudice sospende il giudizio e fissa un termine per consentire alle parti di dar luogo al tentativo, per poi proseguire il giudizio dinanzi a sé.

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello.

Tuttavia, in grado di appello, il giudice, dopo aver compiuto una valutazione discrezionale che tenga conto della natura della causa, dell'istruttoria svolta e del comportamento delle parti, può

decidere di ordinare alle parti di introdurre il procedimento di mediazione ex art. 5 comma 2 d.lgs. n. 28 del 2010 “ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dall’art. 5 comma 1 bis, atteso che in grado d’appello l’esperienza della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice ai sensi dell’art. 5 comma 2” (Cass. n. 25155/2020).

Precisa la Suprema Corte nella sentenza n. 22736/2021 che *“In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperienza della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2”*.

Nella fattispecie de qua, l'eccezione in questione era stata proposta da Parte_I

[...] all'atto della sua costituzione in giudizio in primo grado ma, nonostante la regolare proposizione dell'eccezione di improcedibilità, il Giudice di Pace ha emesso la sentenza.

La decisione appellata, sotto tale aspetto, è dunque erronea; purtuttavia, va rilevato che neanche innanzi al Tribunale, nonostante la riproposizione della questione, il giudizio è stato sospeso, né è stato fissato termine per consentire alle parti di dar luogo al tentativo di conciliazione, essendo stato il procedimento rinviato per la precisazione delle conclusioni.

A questo punto, rebus sic stantibus, non si ritiene utile, per come pure richiesto dalla difesa della parte appellata negli scritti conclusionali, rimettere le parti dinanzi all'organo conciliativo previa rimessione della causa in istruttoria per la declaratoria di sospensione, considerato che, in ogni caso, tale soluzione non potrebbe oggettivamente realizzare la finalità ispiratrice della normativa richiamata, quella cioè di deflazionare il contenzioso già in essere, essendo oramai il giudizio in fase decisoria addirittura in secondo grado (così in caso simile Tribunale Lamezia Terme sez. I, 11/08/2020, n. 479).

Di conseguenza si ritiene di dovere esaminare direttamente il merito della questione dovendosi evidenziare al riguardo la parziale fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla CP_I

[...]

Invero, chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione per il trattamento dei dati sensibili ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, salvo che questi ultimi non riescano a dimostrare che l’evento dannoso non è in alcun modo a loro imputabile.

Le parti, tuttavia, non hanno prodotto il contratto stipulato con l'uno o l'altro gestore dell'utenza di fax n. **Fax_1** sulla quale veniva inviato il materiale pubblicitario e dal quale potesse desumersi che vi sia stato, o meno, il consenso al trattamento dei dati personali.

È indubbio che la pubblicità fosse in favore della società **Pt_1**, nonostante dal prospetto allegato al fascicolo di parte attrice non si evinca l'identificativo dell'invio, perché è indicata, solamente, la data, l'ora, il numero di pagine, la durata, ma manca alcun riferimento al dissenso prestato al momento dell'attivazione dell'utenza fax circa l'invio del materiale pubblicitario.

Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che "È vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per .. scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o in violazione del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, art. 8, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento" (Cass. civ., Sez. I, 28/03/2022, n. 9920).

Il mittente, da un lato celava l'identità, dall'altro informava il consumatore che "... *se non desidera più ricevere fax promozionali da parte nostra, ci scusiamo per il disturbo e la invitiamo a rinviare il presente fax al n. **Fax_2** indicando il numero da cancellare*".

Con tale modo di procedere la Sig.ra **Controparte_1** in qualità di utente, non ha potuto esercitare il proprio diritto, di cui al D.P.R. 178/2010, di revocare il consenso al trattamento dei propri dati per finalità Commerciali, nei confronti di terzi tramite l'iscrizione del proprio numero telefonico nell'apposito registro delle opposizioni.

L'attrice, non avendo avuto contezza del mittente che aveva celato il numero, non ha potuto esprimere il proprio rifiuto a ricevere materiale pubblicitario.

Di contro, la **Pt_1** non ha provato di aver acquisito il consenso omettendo di considerare che il Garante per la protezione dei dati personali, col provvedimento del 21/10/2009 ha precisato che "*E' vietato il trattamento di qualunque dato personale effettuato tramite l'utilizzo del telefax per l'invio di comunicazioni promozionali a terzi senza che risulti la prova documentata di aver acquisito il consenso preventivo, specifico e informato degli interessati ai sensi dell'art. 130 del Codice -D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196*".

L'art. 130 del cod. privacy disciplina le cd. comunicazioni indesiderate prevedendo in generale, al comma 1, che "l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente".

L'invio di un fax promozionale, in pratica, se non preceduto dall'informativa sul trattamento del dato personale e dall'acquisizione del consenso del titolare, integra, da un lato, la violazione degli

artt. 13 e 161 del "codice della privacy", per omessa informativa, dall'altro, la violazione degli artt. 23, 130, 162, comma 2 bis, e 167 del medesimo codice per non assentita comunicazione automatizzata.

Il trattamento dei dati inseriti negli elenchi, se effettuato per fini diversi da quelli interpersonali, e in particolare, per scopi pubblicitari, promozionali o commerciali, è lecito solo se è effettuato con il consenso specifico ed espresso degli interessati, non integrato dalla mera possibilità di opporsi.

I fax inviati dalla *Pt_1* alla signora *CP_1* avevano chiare finalità di promozione e di lucro, trattandosi di comunicazioni finalizzate alla commercializzazione di contratti di telefonia, per cui correttamente è stato ritenuto integrato l'illecito contestato, non risultando che il consenso sia stato specifico e documentato per iscritto, come prescritto dall'art. 23 del codice, e raccolto previa idonea informativa, come richiesto dall'art. 13 dello stesso codice.

Alla stregua di quanto sopra si può confermare che il danno patrimoniale sofferto dalla *CP_1* ammonta ad euro 50,00.

La parte attrice, invece, nulla ha provato in termini di danni non patrimoniali.

Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del Codice della privacy, pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno", in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà *ex art. 2 Cost.*, di cui quello di tolleranza della lesione minima.

"In caso di illecito trattamento dei dati personali, il pregiudizio non patrimoniale non è *in re ipsa*, ma deve essere allegato e provato da parte dell'attore, a pena di uno snaturamento delle funzioni della responsabilità aquiliana" (Cass. ord. 17 settembre 2020, n. 19328).

Per tutti i motivi sopra esposti la decisione n. 734/2013 dell'Ufficio del Giudice di Pace di *Pt_2* [...] deve essere parzialmente riformata non avendo la parte dato prova del danno non patrimoniale effettivamente subito.

Per quanto concerne il governo delle spese di lite, la particolarità di alcune delle questioni giuridiche affrontate e l'accoglimento soltanto parziale della domanda risarcitoria, giustificano una pronuncia di compensazione integrale delle spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Teresa Valeria Grieco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [...] *Parte_1* nei confronti di *CP_1* ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) in parziale riforma della sentenza appellata, decidendo nel merito la domanda avanzata da [...]

CP_1 nei confronti della *Parte_1* conferma la condanna di [...]

Parte_1 al pagamento di € 50,00 per danni patrimoniali in favore di [...]

CP_1

2) condanna l'appellata alla restituzione, in favore della società appellante, di quanto eventualmente da questa versato in esecuzione della sentenza di primo grado per i danni non patrimoniali e di lite, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo;

3) dichiara compensate tra le parti le spese e competenze dei due gradi di giudizio.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Lamezia Terme, 17 aprile 2024.

Il Giudice

Teresa Valeria Grieco